

(N. 1161-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PIERACCINI, DONATI, CAPORALI e SAMEK LODOVICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1951

Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e salute pubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — La 7^a Commissione propone che il presente progetto pur encomiabile per gli scopi che si propone, non venga approvato per le seguenti, principali, ragioni:

1° Sulla conservazione delle aree verdi urbane e sulla possibilità che, invece, siano destinate all'edilizia, non può essere emanata una legge unica, che possa apparire giusta ed opportuna per tutto il territorio nazionale. Essa contrasterebbe con la molteplice varietà dei casi, che cambiano da luogo a luogo e che hanno determinato le norme attualmente in vigore, come, ad es., l'articolo 15 dello Statuto autonomo per la Sicilia, l'articolo 3 dello Statuto Sardo; l'articolo 117 della Costituzione,

che attribuiscono alle Regioni la competenza in materia.

2° A tutela delle aree in questione vi sono già varie disposizioni. Vedi, ad es., l'articolo 218 lettera A del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'articolo 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Vedi anche, gli articoli 7, 13 e 25 della stessa legge 1942, in base ai quali i giardini privati possono essere dichiarati non edificabili. Il Sindaco può, anche, in certi casi, negare la licenza di costruzione.

Tutto ciò indipendentemente dai rilievi che riguardano la formulazione dei singoli articoli del presente disegno di legge; formulazione che incide sulla sostanza e che im-

pone una impostazione completamente diversa del problema.

Esempi: nell'articolo 1 è troppo generico ed impreciso dire che i giardini, gli orti, ecc. sono *vincolati dallo Stato* per la loro conservazione.

2° nell'articolo 2, oltre al peso del generico obbligo di provvedere al mantenimento nelle condizioni rispondenti alle esigenze della Sanità, non può che lasciare molto perplessi la disposizione per cui sempre le chiusure di protezione e di difesa *dovranno consentire* la veduta ai passanti.

Sembrano anche gravi ed eccessive le conseguenze della eventuale approvazione degli articoli 6 e 7.

Se le disposizioni, attualmente vigenti nella materia contemplata nel presente disegno di legge, sembrassero non sufficienti per la tutela delle aree verdi, occorrerebbe presentare un diverso disegno di legge, che tenendo conto della competenza attribuita alle Regioni, *fissi i principi*, fondamentali, cui tali leggi speciali dovranno attenersi.

MASTINO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I giardini, gli orti, i boschi e le zone verdi in genere, esistenti in aggregati urbani, siano essi situati su vie, piazze o chiusi fra caseggiati, sono vincolati dallo Stato per la loro conservazione a difesa della pubblica salute.

Art. 2.

I rispettivi proprietari e detentori, dovranno provvedere alla manutenzione delle medesime aree verdi nelle condizioni rispondenti alle esigenze della sanità e dell'estetica.

Le chiusure di protezione e difesa dovranno consentire la veduta ai passanti.

Art. 3.

Le dette aree sono esenti da ogni tributo.

Art. 4.

Il Sindaco, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, provvederà alla formazione di un catalogo delle aree verdi urbane esistenti nel territorio del Comune, a chiunque esse appartengano.

Nel catalogo dovranno essere indicate le sommarie caratteristiche delle aree in oggetto (giardino, orto, bosco, prato, ecc.) la superficie e le generalità del proprietario e, quando del caso, le coerenze.

Il catalogo appena formato dovrà essere

esposto all'albo comunale per almeno 15 giorni, previa notificazione ai singoli proprietari interessati (o iscritti).

Art. 5.

Le eventuali modifiche nella proprietà delle aree iscritte, dovranno essere comunicate, in carta semplice, con indicazione degli estremi dell'atto traslativo, dal nuovo proprietario, entro tre mesi dalla avvenuta variazione sui registri immobiliari al Sindaco il quale provvederà nel mese successivo alle operazioni di aggiornamento del catalogo stesso.

Art. 6.

Le aree verdi urbane e le chiusure o difese che non si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 2 dovranno essere messe a prescrizione entro un anno dall'entrata in vigore della legge, salvo che ciò non contrasti con le finalità dell'ente proprietario.

Art. 7.

I contravventori sono puniti a' sensi degli articoli 650, 733 e 734 del Codice penale e, quando non sia ordinata la confisca dell'area, l'Autorità comunale potrà provvedere alle ottemperanze di legge, addebitando al proprietario inadempiente le spese relative.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.